

N. R.G. 50085/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.I., nella persona del dott. Annamaria Di Giulio,
nella causa civile iscritta al n. R.G. 50085 /2023 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ e
con elezione di domicilio in ~~XXXXXXXXXX~~ presso il difensore

RICORRENTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ e con elezione di domicilio in ~~XXXXXXXXXX~~ presso il difensore

RESISTENTE

lette le memorie di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 31/01/2024 e viste le richieste in esse formulate;

ritenuto che nella presente fase debba unicamente essere valutata l'ammissibilità della produzione audio di parte ricorrente e non anche svolgere valutazioni circa la rilevanza di essa ai fini del decidere, valutazioni da demandare in sede di adozione dei provvedimenti ex art. 473bis. 22 c.p.c. ovvero di possibile modifica di essi o, infine, di emissione della sentenza che chiude il giudizio;

ritenuto che la necessità di anticipare la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori alla presente fase è derivata dal fatto che è stato instaurato un sub-procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. e che nel corso di esso è stata disposta C.T.U. psicologica, nell'ambito della quale potrà essere sottoposta a vaglio anche detta documentazione, di cui parte ricorrente ha richiesto l'acquisizione e la valutazione al pari di materiale audio prodotto da controparte;

ritenuto che la produzione in esame – *“pen drive o cd rom e/o dvd dei documenti consistenti in registrazioni e/o video e/o messaggi vocali che non possono essere depositati telematicamente, poichè in formato non consentito e/o supportato dal sistema anche perché di grandi dimensioni ed in particolare degli allegati al ricorso n. 18, 22, 24, 26, 32, 33, 34 e 39 (allegati al ricorso)”* sia ammissibile, atteso che, a prescindere dagli aspetti di merito, essa non è stata formalmente disconosciuta da controparte (vedasi, sul punto, Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 12715 del 18/12/1998, secondo cui *“il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. ... si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e seguenti cod. proc. civ. poichè l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche - relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente - è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente. Ne consegue che le registrazioni fonografiche possono*



assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private”);

rilevato, in particolare, che nei propri scritti difensivi parte resistente svolge considerazioni di merito ma non contestata l'autenticità di dette riproduzioni meccaniche, ossia la riconducibilità di esse alle persone delle parti e ai contesti di luogo e di tempo cui risultano riferite da parte ricorrente, che le produce;

ritenuto, pertanto, che detta documentazione debba essere ammessa;

P.Q.M.

ammette la produzione documentale su supporto audio di parte ricorrente, come specificata in parte motiva;

spese al definitivo.

Si comunichi.

Roma, 03/02/2024.

IL GIUDICE

Dott. Annamaria Di Giulio

